



# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 37/2020

**OGGETTO: Modifica ed integrazione Ordinanza sindacale n. 31/2020 avente ad oggetto "Adozione del Piano comunale per la fruizione delle spiagge a libero accesso ai sensi dell'Ordinanza regionale n. 50/2020".**

## IL SINDACO

**Richiamata** la propria Ordinanza n. 31 del 26/05/2020, avente ad oggetto "*Adozione del Piano comunale per la fruizione delle spiagge a libero accesso ai sensi dell'Ordinanza regionale n. 50/2020*", nell'ambito delle misure volte a contrastare il contagio da Covid-19, ed i relativi allegati;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 56 del 12.06.2020 e, in particolare, l'Allegato 4, recante parziale aggiornamento delle misure di sicurezza approvate con l'Allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50/2020;

**Verificato** che il suddetto Allegato 4 della Ordinanza regionale n. 56/2020 prevede che gli utenti delle spiagge libere osservino una distanza minima di almeno 3,2 metri da palo a palo tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio);

**Ritenuto**, pertanto, di adeguare le disposizioni del Piano comunale per la fruizione delle spiagge a libero accesso, adottato con Ordinanza sindacale n. 31/2020, alla Ordinanza regionale da ultimo citata;

### Visti

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";



# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge n. 16 maggio 2020, n. 33;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 17 maggio 2020 ed il D.P.C.M. 11 giugno 2020;
- le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

per i motivi di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportati anche se materialmente non trascritti:

- di modificare il punto 4 dell'Allegato A della Ordinanza sindacale n. 31 del 26.05.2020 nel senso che segue:

*“Osservare la distanza di almeno 1,5 metri tra le proprie attrezzature da spiaggia (asciugamano/lettini/sdraio) e quelle altrui e la distanza di almeno 3,2 metri da palo a palo tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio)”;*

- di modificare, conseguentemente, anche il corrispondente punto dell'Allegato B della stessa Ordinanza;

- di confermare, per quant'altro, le disposizioni contenute nell'Ordinanza sindacale n. 31 del 26.05.2020 e nei relativi allegati.

## DISPONE

- che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente ed il relativo contenuto divulgato alla Cittadinanza nelle forme ritenute più opportune e, in particolare, attraverso i canali social dell'Ente;



# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- che la presente venga, altresì, trasmessa a mezzo PEC, al Comando di Polizia municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia, al Commissariato di P.S. di Ischia, alla Guardia costiera di Ischia, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Ischia, al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Ischia, all'Agenzia del Demanio di Napoli, alla Regione Campania, alla Prefettura di Napoli ed alla Task force regionale Covid-19;
- che l'Ufficio Tecnico Comunale adegui la cartellonistica alle modifiche di cui al presente provvedimento;
- che la Polizia municipale e le Forze dell'Ordine vigilino sulla puntuale osservanza delle prescrizioni in parola.

## A V V E R T E

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile delle sanzioni previste dalle norme vigenti e, in particolare, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 C.P., con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (art. 4 comma 1 D.L. 19/2020, art. 2 D.L. 33/2020);
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni.

Dalla Residenza municipale, 15 giugno 2020



IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudio